CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 174 (Codice penale militare di guerra)

Comandante che ordina o autorizza l'uso di mezzi di guerra vietati

Il comandante di una forza militare, che, per nuocere al nemico, ordina o autorizza l'uso di alcuno dei mezzi o dei modi di guerra vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, salvo che il fatto sia preveduto come reato da una speciale disposizione di legge.

Se dal fatto e' derivata strage, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Quarto — Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra
Capo	III — Degli atti illeciti di guerra
Sezione	I — Dell'abuso dei mezzi per nuocere al nemico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-174-comandante-che-ordina-o-autorizza-l-uso-di-mezzi-di-guerra-vietati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it